

Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica
Sede legale e Direzione Generale
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia
Codice ABI
Appartente al Gruppo Bancario
N. iscrizione all'albo dei Gruppi Bancari
Sito Internet
Indirizzo di posta elettronica

Igea Digital Bank
Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma
00694710583
N° 371
05029
Gruppo Bancario Igea Banca
5640
www.igedigitalbank.it
segreteria@igedigitalbank.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'È IL SUPERBONUS 110%

Le nuove disposizioni finalizzate a supportare la clientela nella monetizzazione delle detrazioni fiscali spettanti a fronte degli interventi previsti dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020) consentono di fruire della detrazione potenziata dall'IRPEF nella misura del 110 per cento delle spese sostenute per gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 e all'85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in base all'art. 16-bis del TUIR, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. Sismabonus, attualmente disciplinato dall'articolo 16 del DL n. 63 del 2013) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus, in base all'art. 14 del DL n. 63 del 2013.).

Coerentemente con quanto previsto dalla regolamentazione di riferimento, i tempi di utilizzo della detrazione da parte del soggetto beneficiario variano in funzione dell'intervento attivato:

- 5 quote annuali equivalenti, per gli interventi che rientrano nel Super Bonus ai sensi dell'art. 119 del Decreto Rilancio o nel Sismabonus ai sensi dell'art. 16 del DL n. 63/2013;
- 10 quote annuali equivalenti, per gli interventi che rientrano nel Bonus ai sensi del DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e dalla Legge n. 160/2019.

Beneficiari:

Il Superbonus 110% è una agevolazione fiscale per determinati interventi effettuati su immobili residenziali, meglio precisati di seguito, destinata ai seguenti soggetti (**Committenti** o **Contribuenti**):

- Condomini,
- Persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni,
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o enti con le stesse finalità,
- Cooperative a proprietà indivisa,
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato e associazioni di promozione sociale,
- Associazioni e società sportive (limitato a società sportive dilettantistiche, per interventi su spogliatoi).

Ambito di applicazione:

Nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni, la detrazione è ammessa nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti (di seguito descritti) effettuati dal condominio sulle parti comuni. La detrazione spetta anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili non strumentali o comunque non destinati all'attività economica bensì appartenenti all'ambito personale (ad es.: casa di abitazione).

Le nuove disposizioni, che consentono di fruire della detrazione potenziata nella misura del 110 per cento delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all'85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in base all'art. 16-bis del TUIR, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. Sismabonus, attualmente disciplinato dall'articolo 16 del DL n. 63 del 2013) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus, in base all'art. 14 del DL n. 63 del 2013.).

Il superbonus non è cumulabile con gli altri incentivi riconosciuti dalle norme europee, nazionali o regionali.

Gli interventi c.d. "trainanti" nel settore edilizio che danno diritto al superbonus 110% sono:

a) Realizzazione di isolamento termico

Sono detraibili al 110% le spese per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal DM 11 ottobre 2017. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano sempre nella disciplina agevolativa.

b) Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

In particolare, accedono al superbonus 110%, gli interventi:

- sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria dotati di generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione o

a collettori solari. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3.

- sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria dotati di generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione o a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186; per tali ultimi impianti, la detrazione di cui alla presente lettera è applicabile solo se l'edificio è situato in aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015. Nei comuni montani non interessati da procedure europee di infrazione, è agevolato anche l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione di cui al presente capoverso è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

c) Interventi per la messa in sicurezza antisismica

Ottengono una detrazione fiscale del 110% gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del Sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3. Hanno diritto al Superbonus 110% anche gli acquirenti di unità immobiliari realizzate, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante la demolizione di vecchi fabbricati e la ricostruzione con criteri antisismici ed eventuale ampliamento volumetrico. È agevolata con il Superbonus anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico.

Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche quelli privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (si tratta in genere degli edifici c.d. "collabenti", categoria catastale F/2), purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A. Gli interventi devono comprendere quelli di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, anche nel caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio o di ricostruzione su sedime esistente.

Sono stabilite disposizioni particolari per gli interventi di ricostruzione riguardanti fabbricati situati nei comuni colpiti da eventi sismici, verificatisi dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza: i limiti di spesa previsti sono aumentati del 50 per cento per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 e gli incentivi sono fruibili per tutti i fabbricati danneggiati, con esclusione degli immobili destinati ad attività produttive. Tuttavia, gli incentivi fiscali, sia Ecobonus che Sismabonus, spettano solo per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Il Superbonus con l'aliquota del 110% spetta anche ai seguenti interventi (c.d. **trainati**), a condizione che abbiano le caratteristiche indicate dalla legge e nei limiti dalla stessa fissati, e che siano svolti congiuntamente (vale a dire nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti) ad uno degli interventi trainanti sopra riportati e precisati dal decreto e nei relativi limiti di spesa previsti. Non è richiesta la presenza congiunta dell'intervento trainante in caso di edificio sottoposto ad uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali, ma resta ferma la condizione del miglioramento della classe energetica di due classi o il conseguimento della classe più alta:

- a tutti gli altri interventi di efficienza energetica (es. infissi, pannelli fotovoltaici),
- all'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (una colonnina per unità immobiliare, per un ammontare di spesa per ciascuna colonnina pari a 2.000 euro per gli edifici unifamiliari, 1.500 euro o 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini, in base al numero di colonnine installate, 3.000 euro per gli impianti in corso di installazione al 1° gennaio 2021),
- all'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici o su strutture pertinenziali agli edifici (con tetto di spesa non superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare e nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni KW di potenza nominale dell'impianto),
- all'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati (nel limite di spesa di 1.000 per ogni KW),
- agli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni); es. ascensori, montacarichi, strumenti di robotica che agevolino la mobilità o tecnologie che agevolino la comunicazione.

Regole generali:

- Le disposizioni relative al superbonus si affiancano a quelle esistenti relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR), di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del D.L. 63/2013, antisismici di cui all'articolo 16 del D.L. 63/2013, di recupero e restauro delle facciate degli edifici esistenti di cui all'articolo 1, commi 219 e 220 della Legge 160/2019, che continuano a poter essere utilizzate nei limiti e alle condizioni previste; per tali interventi, che danno luogo a detrazioni in misura diversa rispetto al Superbonus, è possibile procedere alla cessione del credito d'imposta in relazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
- L'Ecobonus 110% e il Sismabonus 110% si applicano alle prime e seconde case unifamiliari, villette a schiera e unità immobiliari in condominio. Lo stesso soggetto può ottenere l'Ecobonus 110% al massimo su due unità immobiliari; tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, nonché per gli interventi antisismici.

- Sono escluse dal Superbonus le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile) e A/8 (Abitazioni in ville) nonché quelle della categoria A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) non aperte al pubblico. Le unità immobiliari non residenziali (uffici, magazzini, negozi o capannoni) sono ammesse alle detrazioni solo per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni dell'edificio di cui fanno parte, a condizione che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%.
- Gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, da un unico proprietario persona fisica o in comproprietà tra più persone fisiche sono assimilati ai condomini e possono beneficiare del Superbonus 110%, sia per gli interventi realizzati sulle parti comuni sia per quelli trainati realizzati sulle singole unità immobiliari.
- E' necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Purchè siano rispettati questi requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, entro i limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione. E' necessario un attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l'intervento, a cura di un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, che dimostri il miglioramento energetico.
- La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno in cui è sostenuta la spesa (data dell'effettivo pagamento per le persone fisiche e data di ultimazione della prestazione per le società) e in quelli successivi. Per la parte di spese sostenuta nell'anno 2022 la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo. Per le operazioni che possono accedere ad altre tipologie di detrazioni (ad es. ristrutturazioni edilizie, restauro facciate ecc.) la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. La detrazione è calcolata su determinati massimali di spesa e/o detrazione stessa, secondo gli importi stabiliti dalla legge fissati con riferimento alle singole tipologie di intervento.
- In ogni caso, come tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi d'imposta successivi né essere chiesta a rimborso. La detrazione non utilizzabile, per intero o per le quote annuali residue, può comunque essere ceduta a terzi sotto forma di credito d'imposta.
- Sono previsti massimali formulati dal MiSE, parametrati al metro quadrato o al kilowatt, che saranno applicabili a tutti gli interventi che rientrano nel perimetro dell'Ecobonus. Per l'Ecobonus, inoltre, si deve asseverare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento. Per fare questo si può fare riferimento ai prezzi predisposti dalle Regioni o dalle Province autonome territorialmente competenti. L'asseverazione tecnica è necessaria affinché sia riconosciuta la detrazione fiscale da Ecobonus e/o da Sismabonus ed è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori (commi 13 e 13-bis dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020).
- La normativa prevede specifici adempimenti per cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione del 110% o ottenere lo sconto in fattura, tra cui in particolare il **visto di conformità sui presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale, rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica** delle dichiarazioni fiscali (professionisti abilitati e Caf, ex art. 35 D.lgs. 241/1997). Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle **asseverazioni** e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Detrazione, credito d'imposta e compensazione fiscale:

Il contribuente può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto all'impresa che effettua gli interventi, di importo massimo non superiore al 100% del corrispettivo stesso (c.d. "**sconto in fattura**"). Il fornitore recupera l'importo corrispondente allo sconto in fattura sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante (110%), con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la **cessione del credito d'imposta** corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Per gli interventi che beneficiano del Superbonus 110%, l'opzione può essere esercitata in relazione alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022, mentre per gli altri interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero e restauro delle facciate, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, non rientranti nel Superbonus, l'opzione può essere esercitata solamente per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

L'opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo.

Il credito di imposta che non è oggetto di ulteriori cessioni è fruito mediante compensazione in F24 con tributi e contributi dovuti dal cessionario, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Alla compensazione non si applicano i limiti d'importo ordinari. La quota di credito di imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere chiesta a rimborso.

LE INIZIATIVE DELLA BANCA

Con l'obiettivo di offrire specifici servizi finanziari al cliente finale che intende eseguire i lavori correlati al Superbonus e agli altri bonus edilizi di cui ai riferimenti normativi sopra citati, la Banca mette a disposizione le seguenti soluzioni, alle condizioni illustrate oltre nel presente documento:

- **cessione del credito di imposta senza finanziamento;**

In tale ambito, la Banca assume la qualifica di cessionario dei crediti di imposta medesimi.

Clientela Target

La cessione crediti di imposta rinvenienti da Ecobonus (con o senza finanziamento) offerta dalla Banca è destinata a clienti privati classificabili come **consumatori**.

CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il cliente ("cedente") si impegna a cedere alla Banca ("cessionario") il credito d'imposta relativo agli interventi effettuati entro il termine stabilito nel contratto nonché a destinare i proventi derivanti dalla cessione del suddetto credito sul proprio conto corrente acceso presso la Banca.

Si tratta di un'operazione di cessione pro-soluto con la quale il Cliente trasferisce la piena titolarità del credito alla Banca, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina.

Qualora il suddetto credito d'imposta dovesse essere trasferito in data successiva al suddetto termine contrattuale per causa non imputabile alla Banca, quest'ultima si riserva di non accettare la cessione.

La Banca si riserva di valutare nel rispetto dei requisiti di ammissibilità e della sostenibilità dell'operazione, l'acquisto dal cliente del credito d'imposta che maturerà in seguito alla realizzazione dei lavori previsti dalla legge.

Di seguito gli adempimenti richiesti per questa modalità:

- Valutazione tecnico - documentale di progetto circa il rispetto dei requisiti normativi (comprensiva, tra l'altro, di asseverazione rilasciata da professionisti abilitati sia per gli interventi conclusi sia in caso di stato di avanzamento delle opere, rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta riguardante l'avvenuta presentazione delle asseverazioni e APE, Visto di conformità).
- Successiva maturazione e cessione da parte del cliente del credito di imposta che, una volta disponibile nel cassetto fiscale di Igea Digital Bank, viene acquisito dalla Banca stessa e il relativo controvalore liquidato sul conto corrente del cliente.

La normativa relativamente ai soli interventi rientranti nel perimetro Superbonus 110% prevede che i crediti fiscali possano maturare ad un primo stato di avanzamento pari a minimo il 30% dei lavori ed un secondo SAL pari ad almeno un ulteriore 30% dei lavori mediante produzione documentale idonea (fatture, certificazioni, asseverazioni). In tal caso l'operazione di cessione si chiuderà con un trasferimento di credito correlato alla fine lavori per un valore residuo dell'intervento.

Corrispettivo e modalità di pagamento del prezzo di cessione

La banca, dopo l'accettazione della cessione, renderà disponibile il corrispettivo del credito fiscale ceduto sul conto corrente del cliente acceso presso la Banca, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui il credito risulterà nel cassetto fiscale della stessa.

In caso di esercizio dell'opzione a SAL (stato avanzamento lavori), tale prezzo sarà versato al Cliente subordinatamente al perfezionamento della relativa cessione, in tranches di numero pari a quello delle relative quote di credito d'imposta cedute, ciascuna di importo pari alla relativa tranche di prezzo. La banca si riserva la facoltà di valutare l'acquisto dei crediti una volta che i lavori siano completati e quindi in un'unica soluzione.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nel caso in cui non dovessero verificarsi le condizioni sospensive previste nel contratto, il contratto di cessione diventa inefficace e il cessionario non è tenuto a corrispondere al cedente il corrispettivo della cessione; in tal caso, non sono previsti costi, oneri o penali a carico del cliente.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate indicano i valori minimi dei prezzi di acquisto del credito d'imposta.

Prezzo minimo di acquisto Crediti Fiscali ai fini del rispetto del tasso usura				
Tipologia bonus fiscale	Durata (anni)	Prezzo minimo di acquisto	Valore rimborso	Prezzo minimo di acquisto in % (base 100)
Ecobonus 110%	10	77,41	110	70,37%
Ecobonus 110%	5	90,30	110	82,09%
Bonus facciate 90%	10	63,34	90	70,37%
Sismabonus 85%	5	69,78	85	82,10%
Sismabonus 50%	5	41,05	50	82,10%
Bonus ristrutturazioni 50%	10	35,19	50	70,37%

Il prezzo di acquisto pattuito con il Cessionario nel contratto di cessione di credito d'imposta condizionato rimane in vigore per tutti i crediti per i quali si siano verificate entro il 31/12/2021 le condizioni sospensive previste nel contratto stesso. Consultare sempre il Foglio informativo e il sito web della Banca per informazioni aggiornate. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la percentuale proposta.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Spese di certificazione, asseverazione	Si tratta dei costi di certificazione, asseverazione, validazione e quanto previsto dalla normativa per accedere ai benefici fiscali, tutti detraibili fiscalmente. Questi costi non sono inclusi nel calcolo del TAEG
Garanzia facoltativa rilasciata dal FONDO DI GARANZIA - "L'intervento pubblico di garanzia sul credito alle PMI italiane"	L'intervento del Fondo, assistito dalla garanzia dello Stato, è destinato alle piccole e medie imprese ed ai professionisti di ogni settore per qualunque operazione finanziaria nell'ambito dell'attività professionale. Per ogni maggiore informazione circa le possibilità e modalità di accesso alla garanzia ed ai relativi costi si rimanda al sito http://www.fondidigaranzia.it/ ed in particolare, alle "Disposizioni operative" ivi contenute.

RECLAMI

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all'unità **Internal Audit** della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@igeadigitalbank.it
- PEC: reclami.igeadigitalbank@legalmail.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate - da ultimo - nei mesi di luglio e agosto 2020).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.igeadigitalbank.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGGENDA

Cedente	Il titolare del Credito d'imposta ed ogni suo successore o avente causa.
Cessionario o Banca	Igea Digital Bank Gruppo Bancario Igea Banca ed ogni suo successore o avente causa
Cessione	Contratto condizionato mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito conseguendo il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli articoli 1260 e s.s. del Codice Civile.
Credito	Il credito d'imposta sorto ai sensi della normativa vigente.
Ecobonus	Interventi di efficienza energetica previsti dall' Art. 14, c.1, D.L. 63/2013.
Sismabonus	Interventi di adozione di misure antisismiche previste dall' Art. 16, c. 1 bis, D.L.63/2013.
Superbonus	Per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 e prevedono una detrazione del 110% in 5 anni.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle per polizze assicurative facoltative.